

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 2076 126/11/2018 del 30 gennaio 2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 10

Oggetto: Art. 22, comma 3, L.R. 8/2018.

Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea

Dipartimento regionale dell'agricoltura
(rif. nota 8 novembre 2018, prot. n. 61809)

1. Con la nota in riferimento, pervenuta in data 14 novembre 2018, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente *"in merito ad alcune articolate questioni, riguardanti la legittimità delle domande di pensione, avanzate da alcuni dipendenti"* dell'Istituto Regionale Vino e Olio (di seguito IRVO), ed alla *"fondatezza della relativa azione legale"* proposta dagli stessi, sollevate dallo stesso Istituto con nota 15 ottobre 2018, n. 9222, trasmessa in allegato alla richiesta di parere.

L'IRVO, con la nota appena citata, a firma del Direttore *pro-tempore*, riferisce che, alla luce dell'avviso espresso da quest'Ufficio in due pareri¹ circa l'inapplicabilità dell'art. 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 al personale di Enti diversi dall'Amministrazione regionale, nel mese di aprile 2016 sono state rigettate le istanze di pensionamento anticipato presentate da sette dipendenti dell'Istituto.

Successivamente, in data 16 agosto 2018, tre di essi hanno riproposto l'istanza, avvalendosi della riapertura dei termini fissati dall'art. 52 della L.R. n. 9/2015, disposta con l'art. 22, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8,

¹ Parere 27 ottobre 2015, prot. 22975 e parere 29 ottobre 2015, prot. 23145

successivamente abrogato², a seguito dell'impugnativa della legge di stabilità regionale 2018 proposta dal Consiglio dei Ministri.

Rappresenta, inoltre, l'Istituto di aver rivisto la propria posizione in ordine al rigetto delle suddette istanze, a seguito dell'atto d'invito di un legale, il quale per conto di quattro dipendenti, di cui solo tre hanno successivamente riproposto l'istanza di pensionamento anticipato, ha chiesto *“l'annullamento delle note di rigetto del 2016, principalmente in rapporto al fatto che gli stessi erano inquadrati all'interno del cosiddetto <contratto 1> - ex art. 10 L.R. 21/1986”*.

L'IRVO, infatti *“con note del 30/5/2016, revocava i precedenti rigetti e accoglieva le istanze”*, pur auspicando, in conformità dell'avviso espresso dall'Ufficio Legislativo e legale nel parere 27.10.2015 prot. 22975, che *“l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea valuti l'opportunità di una iniziativa legislativa governativa, per estendere anche in via interpretativa le disposizioni dell'art. 52 della legge regionale n. 9/2015 anche ai dipendenti dell'Istituto, titolari del contratto 1”*.

L'Istituto ritiene *“anche alla luce di quanto verrà espresso in ordine al presente quesito”* che *“debba essere revocata la nota di revoca, atteso che comunque non è stato ancora adottato alcun Decreto formale relativo alla cessazione dal servizio degli istanti”*, considerando contraddittorie le argomentazioni addotte a sostegno della propria determinazione, oltre che in contrasto con i citati pareri.

Inoltre, l'IRVO in merito alla disposizione della Legge regionale n. 8/2018, che ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze di pensionamento anticipato, esprime l'avviso che *“non sembra possa ravvisarsi, dalla sola rubrica dell'art. 22 - <Norme per il personale regionale e degli enti> - l'intento del legislatore di estendere a tutti gli enti regionali (di ogni natura?!) l'applicazione dell'art. 52 della L.R. 9/2015, atteso che il comma 3 semplicemente riapre i termini per la presentazione delle domande, senza estendere in alcun modo la portata dell'articolo”*.

² Art. 1 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16

Al riguardo l'IRVO, *“tenuto conto della rilevanza della questione”*, ravvisa la necessità di acquisire il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale con riferimento a quanto esposto.

In secondo luogo, chiede *“eventuali indicazioni che quell'Ufficio o il Dipartimento della Funzione Pubblica riterranno comunque di fornire in merito all'applicazione dell'articolo 1 della L.R.16/2018 di abrogazione, con riferimento all'efficacia ex nunc che sembrerebbe vanificare il portato della disposizione”*.

Viene sottolineata, altresì, l'urgenza scaturente dalla necessità di riscontrare le istanze dei dipendenti prima dell'eventuale data di decorrenza del pensionamento anticipato.

2. Occorre premettere che - *giusta* il disposto dell'art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - questo Ufficio è istituzionalmente deputato a rendere pareri su quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale. Resta escluso, invece, ogni giudizio in ordine all'operato dell'amministrazione attiva ed alle iniziative da adottare nelle singole fattispecie concrete.

Ed invero, la prima questione sollevata non attiene ad un'interpretazione normativa, bensì alla valutazione circa la legittimità di atti che rientrano nell'autonomia decisionale spettante all'Istituto, ed è volta ad ottenere indicazioni finalizzate ad orientare la propria attività.

Pertanto, ci si limiterà a fornire talune brevi considerazioni tecnico-giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione attiva.

Sulla problematica posta con la richiesta in esame, preliminarmente si conferma l'orientamento assunto da questo Ufficio nel parere, citato in epigrafe, 27 ottobre 2015, prot. 22975, laddove, con specifico riferimento al personale dell'IRVO, si è puntualizzato che *“le disposizioni contenute nell'attuale formulazione dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015, e successive modifiche ed integrazioni, non sono estensibili ai dipendenti dell'Istituto regionale del Vino e dell'Olio”*.

Ciò in quanto, l'art. 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 ha introdotto una norma transitoria, indirizzata espressamente ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, che pone una deroga alla disciplina generale in materia pensionistica e, *“conseguentemente non pare poter rientrare tra quelle disposizioni soggette ad una possibile interpretazione analogica”*.

L'art. 1, comma 9, della successiva legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, ha previsto che *“le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, degli istituti regionali d'arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie”*. La circostanza che il legislatore regionale, per estendere il beneficio del pensionamento anticipato anche ad altre categorie di personale, sia intervenuto con una specifica disposizione normativa, *“rafforza ulteriormente il convincimento che l'art. 52 in argomento, nella sua attuale formulazione, è destinato al solo personale dipendente dell'Amministrazione regionale”*.

Pertanto, non essendo ad oggi mutato il quadro normativo, delineato dal citato parere 27 ottobre 2015, prot. 22975 relativamente all'applicabilità dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015 ai dipendenti dell'IRVO, non si rinvengono ragioni per discostarsi dall'avviso già espresso da quest'Ufficio.

Ciò posto, giova richiamare l'art. 22, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricato *“Norme per il personale regionale e degli enti”*, che al comma 3 ha disposto: *“Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e contenere quella pensionistica, i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che maturano i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2020, possono presentare domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine del 31 dicembre 2018”*.

Al riguardo, appare condivisibile l'osservazione formulata dall'IRVO nella richiesta di parere, secondo cui *“non sembra possa ravvisarsi, dalla sola rubrica dell'art. 22 <Norme per il personale regionale e degli enti> - l'intento del legislatore di estendere a tutti gli enti regionali”* l'applicazione dell'art. 52 della L.R. 9/2015,

atteso che il comma 3 si limita semplicemente a riaprire i termini per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato.

Invero, va risolutivamente evidenziato che tale comma non è più in vigore, in quanto abrogato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16, a seguito dell'impugnativa della legge regionale della Sicilia 8 maggio 2018, n. 8, proposta, ai sensi dell'art. 127 Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'avviso espresso dal Richiedente circa la portata applicativa dell'art. 22 della l.r. n. 16/2018, rende superflua ogni ulteriore considerazione sull'esito delle tre istanze presentate il 16 agosto 2018, ai sensi della citata disposizione.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993